**Conto corrente con la Posta**

# GAZZETTA UFFICIALE

*PARTE PRIMA* **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

**Anno 73°** **ROMA - Lunedì, 7 marzo 1932 - ANNO X** **Numero 55**

## CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II). | L. | **108** | **63** | **45** |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | **240** | **140** | **100** |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I). | » | **72** | **45** | **31.50** |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | **160** | **100** | **70** |

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

*In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.* I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

**Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.**

**Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.**

**Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.**

**Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.**

**Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda**

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

***La " Gazzetta Ufficiale „ e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:***

### CONCESSIONARI ORDINARI.

**Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I.
**Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
**Aosta:** G. Brivio di Maurizio Brivio.
**Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15.
**Asmara:** A. A. F. Cicero.
**Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
**Belluno:** Benetta Silvio.
**Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
**Bengasi:** Russo Francesco.
**Bergamo:** Libreria Intern. P. D. Morandini.
**Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6; Società anonima Nicola Zanichelli.
**Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli.
**Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo.
**Caltanissetta:** P. Milia Russo.
**Campobasso:** Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
**Cagliari:** Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessi, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
**Caserta:** F. Croce e F.
**Catania:** Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
**Catanzaro:** Scaglione Vito.
**Chieti:** Piccirilli F.
**Como:** Nani Cesare.
**Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo.
**Cuneo:** Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
**Enna:** G. B. Buscemi.
**Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31.
**Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
**Fiume:** Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
**Foggia:** Pilone M.
**Forlì:** G. Archetti.
**Frosinone:** Giuliana cav. Giuseppe.
**Genova:** Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli, piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
**Gorizia:** G. Paternoli, Corso G. Verdi n. 37.
**Grosseto:** Signorelli F.
**Imperia:** Benedusi S.
**Imperia Oneglia:** Cavillotti G.
**Lecce:** A. Marzullo.
**Livorno:** S. Belforte & Comp.
**Lucca:** S. Belforte & Comp.
**Messina:** G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
**Milano:** Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Società Ed. Internazionale, piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16; S. A. Mondadori, Galleria Vittorio Emanuele n. 79.
**Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
**Napoli:** Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli, via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
**Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
**Nuoro:** G. Malgaroli.
**Padova:** Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli; A. Draghi, via Cavour n. 9; Riccardo Zannoni, Corso del Popolo n. 4.
**Palermo:** Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
**Parma:** Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.
**Pavia:** Succ. Bruni Marelli.
**Perugia:** N. Simonelli.
**Pescara:** Carmine Antonelli, via G. D'Annunzio, 15.
**Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi.
**Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo.
**Pistoia:** A. Pacinotti.
**Pola:** Smareglia, piazza Foro n. 17.
**Potenza:** Gerardo Marchesiello.
**Ravenna:** E. Lavagna & F.
**Reggio Calabria:** R. D'Angelo.
**Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
**Rieti:** A. Tomassetti.
**Roma:** Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli, Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Eman. n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330.
**Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48.
**Salerno:** N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
**Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
**Savona:** Lodola.
**Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42.
**Siracusa:** Tinè Salvatore, via Savoia n. 131.
**Sondrio:** E. Zurucchi via Dante n. 9.
**Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 3
**Taranto:** Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
**Teramo:** L. D. Ignazio.
**Terni:** Stabilimento Alterocca.
**Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Editr. Internazionale, via Garibaldi n. 20; Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli, via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
**Trapani:** G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
**Trento:** M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
**Treviso:** Longo & Zoppelli.
**Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
**Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
**Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
**Varese:** Maj Malnati, via Rossini, 18.
**Venezia:** Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
**Vercelli:** Bernardo Cornale.
**Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
**Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
**Viterbo:** Fratelli Buffetti.
**Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

### CONCESSIONARI SPECIALI.

**Foligno:** Poligrafica F. Salvati.
**Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis; Ed. Politecnica di C. Tamburini, via Pascoli, 64.
**Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua.
**Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20; Mantegazza, via IV Novembre n. 145.
**Torino:** Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 13.
**Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2.
**Pinerolo:** Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
**Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
**Valenza:** Giordano Giacomo.

### CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

**Budapest:** Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
**Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
**Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
**Parigi:** Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 Septembre, 24.

### CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane. **Bologna**, via Milazzo 11; **Firenze**, Canto dei Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano**, Broletto, n. 24; **Napoli**, via Mezzocannone, 7; **Roma**, piazza SS. Apostoli, 49; **Torino**, via dei Mille, 24.

**N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.**

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

### 1932



### PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



### CONCORSI



# LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 gennaio 1932, n. 117.

**Approvazione dell'Accordo italo-francese del 13 febbraio 1931 per l'esercizio dei tronchi ferroviari dal confine a Modane e a Ventimiglia.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo addizionale alla Convenzione italo-francese del 20 gennaio 1879 relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia e ai tronchi ferroviari compresi tra le dette stazioni e la frontiera italiana e francese. Accordo stipulato a Parigi tra l'Italia e la Francia il 13 febbraio 1931.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore un mese dopo lo scambio delle ratifiche dell'Accordo del 13 febbraio 1931 di cui all'articolo precedente e spiegherà i suoi effetti retroattivamente a far tempo dal 1° gennaio 1929.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — MOSCONI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

**Avenant à la Convention du 20 janvier 1879 entre l'Italie et la France, relative aux gares internationales de Modane et de Ventimille et aux sections de chemin de fer comprises entre ces gares et les frontières d'Italie et de France.**

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et le Gouvernement de la République française, désireux de pourvoir à la solution de diverses questions éuxquelles a donné lieu l'exploitation par les chemins de fer italiens de l'Etat et

par la Compagnie P. L. M., des sections de ligne de la frontière franco-italienne à Modane et à Vintimille se sont mis d'accord pour modifier la Convention du 20 Janvier 1879, conformément aux dispositions ci-après:

Art. 1er.

Pour s'acquitter de toute dette jusqu'à la date du 31 Décembre 1928 découlant des engagements réciproques des deux Administrations concernant l'exploitation des sections de la frontière franco-italienne à Modane et à Vintimille, le paiement d'un péage, ainsi que l'entretien ordinaire et extraordinaire des installations d'électrification dans la gare de Modane, la Compagnie P. L. M. versera à l'Administration des Chemins de fer italiens le solde résultant, en faveur de cette Administration, savoir 13.500.000 (treize millions cinq cent mille) francs français, étant entendu que, par le paiement de cette somme, toute créance des deux Administrations, résultant de l'exploitation à la date précitée, sera satisfaite et qu'aucune autre somme ne sera à payer de part et d'autre.

Art. 2.

A partir du 1er Janvier 1929, la section de la frontière franco-italienne à Modane, la gare commune de Modane étant exclue, sera exploitée exclusivement par les chemins de fer italiens de l'Etat aux conditions ci-après:

*a*) La Compagnie P. L. M. remboursera aux Chemins de fer italiens de l'Etat les dépenses effectives pour l'exploitation qu'ils auront supportées pour cette section.

Pour l'application de cette disposition, les dépenses effectives pour l'exploitation seront évaluées forfaitairement à une somme par train-kilomètre réel, qui sera fixée par entente entre les deux Administrations et sera révisable tous les trois ans.

*b*) La Compagnie P. L.M. encaissera la totalité des recettes effectivement perçues afférentes à cette section, impôts compris, étant entendu qu'elle versera à son Gouvernement les impôts relatifs à ladite section et réglera avec lui toute question s'y rattachant.

Tout péage pour l'emprunt de la section de ligne de la frontière franco-italienne à Modane par les Chemins de fer italiens de l'Etat est supprimé.

Art. 3.

A partir du 1er Janvier 1929, la section de la frontière franco-italienne à Vintimille, la gare commune de Vintimille étant exclue, sera exploitée exclusivement par la Compagnie P.L.M. aux conditions ci-après:

*a*) Les Chemins de fer italiens de l'Etat rembourseront à la Compagnie P. L. M. les dépenses effectives pour l'exploitation qu'elle aura à supporter pour cette section.

Pour l'application de cette disposition, les dèpenses effectives pour l'exploitation seront évaluées forfaitairement à une somme par train-kilomètre réel qui sera fixée par entente entre les deux Administrations et sera revisable tous le trois ans.

*b*) Les Chemins de fer italiens de l'Etat encaisseront la totalité des recettes effectivement perçues afférentes à cette section, impôts compris, étant entendu qu'ils verseront à leur Gouvernement les impôts relatifs à ladite section et régleront avec lui toute question s'y rattachant.

Tout péage pour l'emprunt de la section de ligne de la frontière franco-italienne à Vintimille par la Compagnie P. L. M. est supprimé.

Art. 4.

Dans le but de régler les questions relatives à l'électrification de la section de ligne comprise entre la frontière franco-italienne et la gare de Modane, ainsi que de la gare de Modane elle-même, il est entendu que:

I - En ce qui concerne la section de la frontière franco-italienne à Modane:

*a*) La Compagnie P. L. M. remboursera aux Chemins de fer italiens de l'Etat le montant en capital sans intérêts des dépenses de premier établissement relatives à l'électrification de cette section qu'ils ont effectuées jusq'au 31 Décembre 1928.

*b*) Ces dépenses sont fixées en lires à 2.000.000 (deux millions). Cette somme ne donnera lieu, à dater du 1er Janvier 1929, au paiement d'aucun intérêt au profit de la Compagnie P. L. M.

*c*) Si les Chemins de fer italiens de l'Etat le désirent, la Compagnie P. L. M. pourra, au lieu de payer en capital la somme ci-dessus, leur remettre chaque année, à dater du 1er Janvier 1929, les charges réelles d'intérêt et d'amortissement qu'ils supportent de ce chef.

II - En ce qui concerne la gare de Modane:

*a*) La Compagnie P. L. M. remboursera aux Chemins de fer italiens de l'Etat le montant en capital, avec les intérêts simples à 2 ½ %, des dépenses de premier établissement relatives à l'électrification des installations de la gare de Modane affectées au service commun qu'ils ont effectuées jusq'au 31 Décembre 1928.

Ces dépenses en capital sont fixées en lires à 1.800.000 (un million huit cent mille); elles donneront lieu, à dater du 1er Janvier 1929, à des intérêts à 5 % qui seront imputés au compte de la communauté;

*b*) La Compagnie P. L. M. remboursera aux Chemins de fer italiens de l'Etat le montant en capital, sans intérêts, des dépenses de premier établissement relatives à l'électrification des installations de la gare de Modane affectées à leur service exclusif qu'ils ont effectuées jusqu'au 31 Décembre 1928.

Ces dépenses sont fixées en lires à 70.000 (soixante dix mille); elles donneront lieu, à dater du 1er Janvier 1929, à des intérêts 5 % qui seront payés par les Chemins de fer italiens de l'Etat à la Compagnie P. L. M.

*c*) Les frais d'entretien des installations électriques de la gare de Modane seront imputés à dater du 1er Janvier 1929:

1. - à la communauté, pour ce qui concerne les installations afférents au service commun;

2. - aux Chemins de fer italiens de l'Etat pour ce qui concerne les installations à leur usage exclusif.

III. - En ce qui concerne la section Modane - frontière et la gare commune de Modane:

La Compagnie P.L.M. n'aura à supporter aucune charge d'intérêts et d'amortissement pour des installations de premier établissement faites en dehors du territoire français, mais il demeure entendu que les Chemins de fer italiens de l'Etat feront intervenir dans l'établissement de la dépense d'exploitation par train-kilomètre, à partir du 1er Janvier 1929, le prix de revient exact du kilowatt-heure à l'entrée du territoire français.

Art. 5.

Le versement des sommes indiquées à l'article 1er et à l'article 4 sera effectué à Rome dans le délai de deux mois après l'entrée en vigueur du présent Accord et ces sommes seront majorées de l'intérêt de 5 % à partir du 1er Janvier 1929.

Art. 6.

Les travaux reconnus de premier établissement sur la section de la frontière à Modane et dans la gare de Modane ne peuvent être exécutés qu'après approbation par le Ministre français des Travaux Publics conformément à la réglementation française. Les projets devront être présentés à l'approbation par la Compagnie P. L. M.

A partir du 1er Janvier 1929, la dépense de ces travaux sera à la charge de la Compagnie P. L. M., mais, pour les travaux exécutés en gare de Modane, l'Administration des Chemins de fer italiens en paiera le loyer dans les conditions fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article 1er de la Convention du 20 Janvier 1879.

Art. 7.

Les travaux reconnus de premier établissement sur la section de la frontière à Vintimille et dans la gare de Vintimille ne peuvent être exécutés qu'aprés approbation de l'autorité compétente italienne conformément à la réglementation italienne. Les projets devront être présentés à l'approbation par l'Administration des Chemins de fer italiens.

A partir du 1er Janvier 1929, la dépense de ces travaux serà à la charge de l'Administration des Chemins de fer italiens; mais, pour les travaux exécutés en gare de Vintimille, la Compagnie P. L. M. en paiera le loyer dans les conditions fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article 26 de la Convention du 20 Janvier 1879.

Art. 8.

Il demeure entendu que toutes les dispositions de la Convention du 20 Janvier 1879, non abrogées ou modifiées par le présent Avenant, restent entièrement en vigueur.

Art. 9.

Le présent Avenant entrera en vigueur un mois après sa ratification et portera effet rétroactivement à dater du 1er Janvier 1929.

Fait à Paris, en double exemplaire, le 13 Février 1931.

A. Briand G. Manzoni.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per gli affari esteri*:
Grandi.

---

REGIO DECRETO 25 gennaio 1932, n. 118.

**Spese di ufficio per i Regi consolati in Atlanta e in Debra Marcos e per i Regi vice consolati in Madras e in Vancouver.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il Nostro decreto 7 gennaio 1923, n. 185;
Visto il Nostro decreto 15 settembre 1923, n. 2163;
Visto il Nostro decreto 11 marzo 1928, n. 970;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ammontare massimo da ammettere a rimborso per le spese di ufficio pel Nostro consolato in Atlanta e per i Nostri vice consolati in Madras ed in Vancouver è ridotto rispettivamente a lire oro 14.000, lire oro 3000 e lire oro 4000 annue.

Art. 2.

L'ammontare massimo da ammettere a rimborso per spese di ufficio pel Nostro consolato in Debra Marcos è stabilito in lire oro 46.000 annue.

Il presente decreto avrà effetto dal 10 luglio 1931.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

Grandi.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 1° *marzo* 1932 - *Anno X*
*Atti del Governo, registro* 318, *foglio* 4. — Mancini.

---

REGIO DECRETO 4 febbraio 1932, n. 119.

**Istituzione in Sassari di un ufficio per l'esportazione degli oggetti d'arte antica, medioevale e moderna.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 27, secondo comma, del Nostro decreto 31 dicembre 1923, n. 3164;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È istituito in Sassari un ufficio per l'esportazione degli oggetti d'arte antica, medioevale e moderna, con sede presso il Regio museo « A. Sanna ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

Giuliano.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 1° *marzo* 1932 - *Anno X*
*Atti del Governo, registro* 318, *foglio* 5. — Mancini.

---

REGIO DECRETO 25 gennaio 1932, n. 120.

**Assegni da corrispondere ai Regi uffici consolari in Atlanta e in Gondar.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il Nostro decreto 7 gennaio 1923, n. 185;
Visto il Nostro decreto 15 settembre 1923, n. 2163;
Visto il Nostro decreto 11 marzo 1928, n. 970;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'assegno lordo annuo da corrispondere al titolare del Nostro consolato in Atlanta è stabilito in L. 16.000 e l'ammontare massimo da ammettere a rimborso per le spese di ufficio in annue L. 8000 oro.

Art. 2.

Per il titolare del Nostro consolato in Gondar è stabilito un assegno lordo annuo di L. 9000. L'ammontare massimo da ammettere a rimborso per le spese di ufficio di quel Nostro consolato è stabilito in annue L. 6000 oro.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° gennaio 1932.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

GRANDI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1932 - Anno X*
*Atti del Governo, registro 318, foglio 3.* — MANCINI.

---

RELAZIONE e REGIO DECRETO 18 febbraio 1932, n. 121.
**13ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1931-32.**

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza del 18 febbraio 1932-X, sul decreto che autorizza una 13ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1931-32.

MAESTA,

Per fronteggiare necessità inderogabili ed urgenti, di recente manifestatesi nei servizi di talune Amministrazioni centrali, sono da autorizzare nei bilanci rispettivi, per il corrente esercizio finanziario, le seguenti nuove o maggiori assegnazioni, del complessivo importo di L. 5.640.000:

*Ministero delle finanze*:

L. 1.200.000 per assegnazione straordinaria all'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta;

*Ministero della giustizia e degli affari di culto*:

L. 1.000.000 per il trasporto altrove delle tre colonie penali della Sardegna;

*Ministero dell'interno*:

L. 2.340.000 per spese del servizio di investigazione politica;

*Ministero dei lavori pubblici*:

L. 600.000 per urgenti lavori alla Chiesa dell'Aracoeli in Roma;

*Ministero dell'agricoltura e delle foreste*:

L. 500.000 per spese relative al censimento del bestiame.

In conformità della deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nell'ultima tornata, il complesso delle assegnazioni medesime è da prelevare dal fondo di riserva per le spese impreviste, in osservanza delle vigenti norme di contabilità generale dello Stato, come dal decreto che il riferente si onora rassegnare all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato;
Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1931-32 sono disponibili lire 15.341.696,05;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 220 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1931-32, è autorizzata una 13ª prelevazione nella somma di L. 5.640.000 da inscrivere, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri sotto indicati, per l'esercizio finanziario medesimo:

*Ministero delle finanze*:

Cap. n. 44 - Assegnazione a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta . . L. 1.200.000

*Ministero della giustizia e degli affari di culto*:

Cap. n. 56-*bis* (di nuova istituzione) - Assegnazione straordinaria per il trasporto altrove delle tre colonie penali della Sardegna. » 1.000.000

*Ministero dell'interno*:

Cap. n. 80 - Spese per il servizio di investigazione politica . . . . . . . . . . » 2.340.000

*Ministero dei lavori pubblici*:

Cap. n. 93 - Opere speciali in Roma . . . » 600.000

*Ministero dell'agricoltura e delle foreste*:

Cap. n. 71-*bis* (di nuova istituzione) — Assegnazione straordinaria per le spese del censimento del bestiame . . . . . . . . . » 500.000

Totale . . . L. 5.640.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1932 - Anno X*
*Atti del Governo, registro 318, foglio 21.* — FERZI.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 febbraio 1932, n. 122.
**Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè a bilanci speciali di aziende autonome per l'esercizio medesimo.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 23 marzo 1931, n. 259; 26 marzo 1931, numero 307; 9 aprile 1931, nn. 364 e 367; 1° giugno 1931, numeri 663, 664, 665 e 666; e 12 giugno 1931, nn. 750 e 752;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè in alcuni bilanci speciali;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1931-32, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia e degli affari di culto, degli affari esteri, delle colonie, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina e dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario predetto, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

Nel bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1931-32, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro predetto.

Art. 4.

È aumentata di L. 2.000.000 la somma costituente l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2 della legge 26 marzo 1931, n. 307, di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio 1931-32, per provvedere, durante l'esercizio medesimo, agli oneri generali di carattere straordinario, nonchè a quelli relativi alla manutenzione delle opere straordinarie da consegnare agli enti locali.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo* 1932 - *Anno X*
*Atti del Governo, registro* 318, *foglio* 20. — FERZI.

TABELLA *A*.

**Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1931-32.**

*In aumento*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 105 — Proventi e ricuperi per lavorazioni eseguite dalla Regia zecca, ecc. . . . . . | L. | 570.000 |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per le finanze*:
MOSCONI.

TABELLA *B*.

**Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1931-32.**

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) *In aumento*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 63-*ter* (modificata la denominazione) — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti ed al personale di altre Amministrazioni per prestazioni nell'interesse del Consiglio di Stato . | L. | 27.500 |
| Cap. n. 79 — Spese per la manutenzione ordinaria dei locali del Ministero . . . . . . . | » | 50.000 |
| Cap. n. 92 — Spese generali d'esercizio della Zecca, ecc. . . . . . . . . . . . | » | 276.500 |
| Cap. n. 167 — Spese per forniture di carta bianca e da lettere, ecc. . . . . . . . | » | 100.000 |
| Totale degli aumenti . . . | L. | 454.000 |

b) *In diminuzione*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 11 — Interessi per titoli del debito pubblico austriaco prebellico, ecc. . . . . . . | L. | 150.000 |
| Cap. n. 245 — Quota complementare corrispondente alla differenza fra il valore nominale e il corso dell'oro per il ritiro dalla Svizzera di scudi di argento, ecc. . . . . . . . . . | » | 20.000 |
| Totale delle diminuzioni . | L. | 170.000 |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO.

a) *In aumento*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 11 — Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione, ecc. . . . | L. | 10.000 |
| Cap. n. 69 (aggiunto - in conto competenza) — Spese pei servizi della Commissione incaricata dello studio degli emendamenti da apportarsi al Codice civile, ecc. . . . . . . . . . . | » | 54.500 |
| Totale degli aumenti . . . | L. | 64.500 |

b) *In diminuzione*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 70 (aggiunto - in conto competenza) — Spese pei servizi delle Commissioni incaricate degli studi legislativi per la riforma del Codice penale, ecc. . . . . . . . . . . . | L. | 54.500 |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

*In aumento*:

Cap. n. 38 — Spese e contributi per la difesa dell'italianità all'estero . . . . . . . . . L. 5.000.000

MINISTERO DELLE COLONIE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 2 — Indennità di tramutamento, di missione e rimborso spese di viaggio, ecc. . . . L. 60.000
Cap. n. 17 — Spese politiche segrete . . . » 50.000
Cap. n. 23-*quinquies* (di nuova istituzione) — Spese varie da sostenere dal Ministro per le colonie in occasione di viaggi in Colonia . . . . . » 50.000

Totale degli aumenti . . . L. 160.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 18 — Spese politiche per le Colonie, ecc. . . . . . . . . . . . . L. 110.000

MINISTERO DELL'INTERNO.

a) *In aumento*:

Cap. n. 6 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . . . . . . . L. 300.000
Cap. n. 105-*bis* (di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica « Spese per la sicurezza pubblica ») — Spese per costruzione ed acquisto di stabili destinati all'accasermamento dei corpi di polizia . . . » 309.500

Totale degli aumenti . . . L. 609.500

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 13 — Acquisto, ecc. delle biciclette per gli uffici di pubblica sicurezza, ecc. . . . . . L. 50.000
Cap. n. 26 — Retribuzioni per il servizio di copia, ecc. . . . . . . . . . . . . . » 15.000
Cap. n. 36 — Provvedimenti di tutela sanitaria contro la lebbra, ecc. . . . . . . . . » 50.000
Cap. n. 62 — Spese per la repressione del malandrinaggio in Sicilia, ecc. . . . . . . . . » 25.000
Cap. n. 64 — Spese pel servizio sanitario degli agenti di pubblica sicurezza, ecc. . . . . . » 25.000
Cap. n. 66 — Spese per l'affitto e la manutenzione dei locali per l'accasermamento dei Reali carabinieri, ecc. . . . . . . . . . . . » 309.500
Cap. n. 67 — Casermaggio pei Reali carabinieri, ecc. . . . . . . . . . . . . . » 40.000
Cap. n. 76 — Spese per l'esecuzione di provvedimenti amministrativi ed urgenti di pubblica sicurezza . . . . . . . . . . . . . . » 10.000
Cap. n. 89 — Rimborso all'Opera nazionale di patronato « Regina Elena » della spesa sostenuta pel mantenimento di minorenni, ecc. . . . . . » 45.000
Cap. n. 90 — Contributi da corrispondersi ai Comuni, ecc. per la spesa del segretario comunale, ecc. » 40.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 609.500

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 8 - Incaricati stabili — Compensi, premi e soprassoldi, ecc. . . . . . . . . . L. 20.000
Cap. n. 10 — Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale, ecc. . . . . . . . . » 10.000
Cap. n. 20 — Spese casuali . . . . . . » 20.000
Cap. n. 45 — Manutenzione, ecc. dei porti (Italia centrale) . . . . . . . . . . . . . » 250.000
Cap. n. 54 — Manutenzione, ecc. dei porti (Provveditorato Abruzzo e Molise) . . . . . . . » 170.000
Cap. n. 56 — Manutenzione, ecc. dei porti (Provveditorato Calabria) . . . . . . . . . » 100.000
Cap. n. 75 — Opere stradali, ecc. (Italia settentrionale) . . . . . . . . . . . . . . » 2.000.000
Cap. n. 82 — Spese per la riparazione dei danni di guerra, ecc. . . . . . . . . . L. 1.000.000
Cap. n. 90 — Utilizzazione di acque pubbliche, ecc. (Italia centrale) . . . . . . . . » 2.500.000
Cap. n. 92 — Edifici pubblici governativi, ecc. (Italia centrale) . . . . . . . . » 63.000
Cap. n. 103 — Spese in dipendenza di alluvioni, piene, ecc. (Italia meridionale) . . . . . . » 2.000.000
Cap. n. 108 — Opere pubbliche in gestione dell'Alto Commissariato per la provincia e la città di Napoli . . . . . . . . . . . . » 1.500.000
Cap. n. 110 — Opere pubbliche nell'Abruzzo e Molise . . . . . . . . . . . . » 1.780.000
Cap. n. 113 — Opere pubbliche nella Calabria . » 2.000.000
Cap. n. 114 — Opere pubbliche nella Sicilia . » 4.000.000
Cap. n. 115 — Opere pubbliche nella Sardegna . » 5.000.000
Cap. n. 119 — Personale di ruolo: indennità di trasferta, di trasloco, ecc. . . . . . . . » 100.000
Cap. n. 133 — Opere in concessione, ecc. (Italia meridionale) . . . . . . . . . . . » 1.500.000
Cap. n. 134 — Sovvenzioni, ecc. (Italia meridionale) . . . . . . . . . . . . . » 1.500.000

Totale degli aumenti . . . L. 25.513.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 76 — Opere idrauliche (Italia settentrionale) . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000.000
Cap. n. 88 — Opere stradali, ecc. (Italia centrale) » 450.000
Cap. n. 89 — Opere idrauliche (Italia centrale) . » 3.000.000
Cap. n. 127 — Opere in concessione, ecc. (Italia settentrionale) . . . . . . . . . . » 2.000.000
Cap. n. 128 — Sovvenzioni, ecc. (Italia settentrionale) . . . . . . . . . . . . . . » 4.000.000
Cap. n. 130 — Opere in concessione, ecc. (Italia centrale) . . . . . . . . . . . . . » 5.000.000
Cap. n. 131 — Sovvenzioni, ecc. (Italia centrale) » 1.000.000
Cap. n. 135 — Contributi, ecc. (Italia meridionale) » 6.000.000
Cap. n. 136 — Spese per l'edilizia economica e popolare, ecc. . . . . . . . . . . . » 2.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 25.450.000

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 12 — Fitto di locali e canoni d'acqua, ecc. L. 40.000
Cap. n. 27 — Indennità di trasferta e di missione, ecc. . . . . . . . . . . . . . » 60.000

Totale degli aumenti . . . L. 100.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 31 — Attrezzi, arredi, ecc. per le capitanerie di porto, ecc. . . . . . . . . . L. 60.000
Cap. n. 33 — Sovvenzioni alle società assuntrici di servizi marittimi, ecc. . . . . . . . » 40.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 100.000

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 9 — Sussidi ai militari ed ai personali in attività di servizio, ecc. . . . . . . L. 150.000
Cap. n. 60 — Premi per invenzioni, lavori, ecc. . » 1.000
Cap. n. 68 (modificata la denominazione) — Spese inerenti al servizio di polizia mortuaria in territorio già di guerra ed al trasporto delle salme dei Caduti (R. decreto 29 gennaio 1920, n. 218, legge 11 agosto 1921, n. 1074, e legge 12 giugno 1931, n. 877) . . » 7.200.000

Totale degli aumenti . . . L. 7.351.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 28 — Foraggi per i quadrupedi dell'esercito, ecc. . . . . . . . . . . . L. 150.000
Cap. n. 37 — Servizi automobilistici, ecc. . . » 1.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 151.000

MINISTERO DELLA MARINA.

a) *In aumento*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 12 — Premi di operosità e di rendimento, ecc. | L. | 100.000 |
| Cap. n. 17 — Sovvenzioni ad istituti, associazioni e società varie, ecc. | » | 10.000 |
| Totale degli aumenti | L. | 110.000 |

b) *In diminuzione*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 64 — Spese per il funzionamento dei Regi arsenali militari marittimi, ecc. | L. | 10.000 |
| Cap. n. 66 — Materiali e lavori di manutenzione e di riparazione nei Regi arsenali, ecc. | » | 100.000 |
| Totale delle diminuzioni | L. | 110.000 |

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

a) *In aumento*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 5 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. | L. | 2.000 |
| Cap. n. 61-*bis* (di nuova istituzione) — Spese per l'Ufficio centrale dell'alimentazione (acquisto materiali vari e pubblicazioni) | » | 25.000 |
| Totale degli aumenti | L. | 27.000 |

b) *In diminuzione*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 21 — Esperienze agrarie, ecc. | L. | 5.000 |
| Cap. n. 38 — Spese diverse per l'applicazione della legge 24 giugno 1923, n. 1420, sulla protezione della selvaggina, ecc. | » | 20.000 |
| Cap. n. 59 — Retribuzioni a tecnici privati, ecc. | » | 38.000 |
| Cap. n. 65 — Spese per l'impianto di campi dimostrativi, ecc. | » | 27.000 |
| Totale delle diminuzioni | L. | 90.000 |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per le finanze*:
MOSCONI.

TABELLA *C*.

**Tabella di variazioni a bilanci speciali per l'esercizio finanziario 1931-32.**

BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

ENTRATA.

*In aumento*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 16 — Rimborso della Cassa depositi e prestiti delle spese inscritte nel bilancio dell'Amministrazione postale-telegrafica pel servizio delle Casse di risparmio postali | L. | 500.000 |
| Cap. n. 17 — Rimborso della Cassa depositi e prestiti per il servizio dei buoni fruttiferi postali | » | 1.200.000 |
| Cap. n. 23-*bis* (di nuova istituzione) — Somma derivante dalla prescrizione dei crediti sui libretti postali di risparmio da devolversi all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ai sensi del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 902 | » | 4.400.000 |
| Totale degli aumenti | L. | 6.100.000 |

SPESA.

a) *In aumento*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 2 — Avventizi e loro assimilati, ecc. | L. | 1.335.000 |
| Cap. n. 8 — Indennità per infortuni sul lavoro, ecc. | » | 300.000 |
| Cap. n. 34-*bis* — Rimborso alle Ferrovie dello Stato per le spese di trasporto, ecc. | L. | 700.000 |
| Cap. n. 35 — Esercizio della posta pneumatica, ecc. | » | 115.000 |
| Cap. n. 46 — Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi postali, ecc. | » | 50.000 |
| Cap. n. 48 — Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione, ecc. | » | 500.000 |
| Cap. n. 51 — Compensi ai ricevitori postali e ai titolari degli uffici di 1ª classe, ecc. | » | 1.200.000 |
| Cap. n. 76 — Spese di illuminazione, riscaldamento, ecc. | » | 1.100.000 |
| Cap. n. 92 — Fitti di locali di proprietà privata, ecc. | » | 2.200.000 |
| Cap. n. 101-*bis* (di nuova istituzione) — Versamento al Tesoro delle rate dovute all'Amministrazione postale-telegrafica dalla Società Italo-Radio per la cessione del Centro radiotelegrafico di Torrenova fornito dalla Germania in conto debiti di guerra | » | 400.000 |
| Totale degli aumenti | L. | 7.900.000 |

b) *In diminuzione*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 1 — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. | L. | 1.210.000 |
| Cap. n. 3 — Indennità temporanea mensile al personale straordinario, ecc. | » | 50.000 |
| Cap. n. 10 — Indennità di tramutamento | » | 60.000 |
| Cap. n. 12 — Indennità per piccola manutenzione di apparati telegrafici, ecc. | » | 25.000 |
| Cap. n. 15 — Corresponsione del prezzo del cambio al personale, ecc. | » | 5.000 |
| Cap. n. 21 — Spese varie per la Milizia postelegrafica | » | 100.000 |
| Cap. n. 57 — Spese per la corresponsione dei premi per superlavoro, ecc. | » | 50.000 |
| Cap. n. 69 — Impianto di ricevitorie telegrafiche, ecc. | » | 200.000 |
| Cap. n. 70 — Spese per collegamenti di enti pubblici e privati con gli uffici telegrafici, ecc. | » | 100.000 |
| Totale delle diminuzioni | L. | 1.800.000 |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per le finanze*:
MOSCONI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 18 febbraio 1932, n. 123.
**14ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1931-32.**

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza del 18 febbraio 1932-X, sul decreto che autorizza una 14ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1931-32.

MAESTÀ,

Anche per l'anno 1932, essendosi manifestata la opportunità di corrispondere al Gruppo Medaglie d'oro, sedente in Roma, il contributo straordinario, concesso negli anni decorsi, si rende necessario inscrivere nel bilancio del Ministero delle finanze, per il corrente esercizio, la somma di L. 15.840, pari alla prima semestralità del contributo medesimo.

Per facoltà consentita dalle vigenti norme di contabilità generale dello Stato, l'indicata somma viene attinta al fondo di riserva per le spese impreviste ed inscritta in bilancio, come dal decreto che il riferente si onora di rassegnare all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1931-32 sono disponibili lire 9.701.696,05;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 220 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1931-32, è autorizzata una 14ª prelevazione nella somma di L. 15.840 da inscrivere nello stato di previsione medesimo, al capitolo n. 388 (aggiunto, in conto competenza) « Contributo straordinario nelle spese di funzionamento del Gruppo Medaglie d'oro ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1932 - Anno X*
*Atti del Governo, registro* 318, *foglio* 22. — FERZI.

---

REGIO DECRETO 7 gennaio 1932, n. **124.**
**Modificazione dell'art. 9 dello statuto della Cassa di previdenza a favore degli impiegati e capi reparto dipendenti dalla Società anonima fonderie Ambrogio Necchi, con sede in Pavia.**

N. 124. R. decreto 7 gennaio 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, viene modificato l'art. 9 dello statuto della Cassa di previdenza a favore degli impiegati e capi reparto dipendenti dalla Società anonima fonderie Ambrogio Necchi, con sede in Pavia.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1932 - Anno X*

---

REGIO DECRETO 22 febbraio 1932.
**Dichiarazione di pubblica utilità dell'impianto del binario di raccordo dello stabilimento della ditta Antonio Beltrame di Vicenza « Acciaieria e Ferriera Vicentina » all'esistente binario della Società Montecatini per l'allacciamento alla stazione di Vicenza delle Ferrovie dello Stato.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista l'istanza 24 marzo 1931 della ditta Antonio Beltrame di Vicenza - Acciaierie e Ferriera Vicentina - per ottenere che sia dichiarata di pubblica utilità l'impianto d'un binario destinato a raccordare il proprio stabilimento di Vicenza alla stazione di Vicenza delle Ferrovie dello Stato mediante allacciamento all'esistente binario di raccordo della Società « Montecatini »;

Vista l'altra domanda 9 ottobre 1931 della stessa ditta per ottenere l'approvazione del progetto pure in data 9 ottobre 1931;
Visti gli atti di pubblicazione, durante la quale non sono state presentate opposizioni, della prima delle suindicate domande e del piano particolareggiato di esecuzione dell'opera;
Visto l'estratto notarile della convenzione 30 agosto 1930 stipulata dalla Ditta richiedente con la Società Montecatini per l'acquisto di un'area e per il couso dell'esistente raccordo;
Vista la convenzione 26 agosto 1931 stipulata dalla Ditta predetta con l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l'impianto e l'esercizio del proposto binario di allacciamento alla stazione di Vicenza;
Vista la deliberazione 27 giugno 1930 del podestà di Vicenza di consenso all'attraversamento di via Cattaneo;
Visto il rapporto 20 aprile 1931, n. 3054 dell'Ufficio del Genio civile di Vicenza;
Visti i rapporti 27 agosto e 2 dicembre 1931, n. 9441 e 12946 del Circolo ferroviario d'ispezione di Verona;
Vista la nota 27 ottobre 1931, n. 5869, del Ministero delle corporazioni, Direzione generale della produzione industriale e degli scambi;
Viste le leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;
Visto il testo unico delle disposizioni di legge sulle ferrovie concesse all'industria privata le tramvie e le automobili approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, nonchè il Nostro decreto 26 giugno 1927, n. 1570;
Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È dichiarato di pubblica utilità l'impianto del binario di raccordo dello Stabilimento della Ditta Antonio Beltrame di Vicenza - Acciaieria e Ferriera Vicentina - all'esistente binario della Società Montecatini per l'allacciamento alla stazione di Vicenza delle Ferrovie dello Stato giusta il piano particolareggiato 12 maggio 1931 ed il progetto 9 ottobre 1931, che si approvano.

Art. 2.

Per la esecuzione dei lavori e delle occorrenti espropriazioni, è assegnato il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3.

Al Governo è riservata piena facoltà di modificare e di sopprimere anche l'esercizio del raccordo, senza compenso, qualora lo ritenga necessario per esigenze di servizio.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 febbraio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

CIANO.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1932 - Anno X*
*Bilancio comunicazioni, registro n.* 1, *Ispett. F.T.A., pag. n.* 34.

**(2247)**

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1932.
**Determinazione del valore medio del cotone greggio, pel 1° semestre 1932, agli effetti della restituzione della tassa di scambio.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 37, della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, che per i prodotti di cotone ammessi dalle vigenti disposizioni alla esportazione col beneficio della restituzione dei dazi doganali dispone anche la restituzione della tassa di scambio pagata sulla importazione del cotone greggio;
Visto il R. decreto-legge 14 settembre 1931, n. 1161;
Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1931, che, in relazione all'art. 5 del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, relativo al dazio sul valore applicabile all'importazione di talune merci ed alla facoltà prevista dall'ultimo comma dell'art. 29 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, stabilisce in L. 400 per quintale il valore ufficiale del cotone in bioccoli o in massa, greggio, alla importazione anche ai fini dell'applicazione e della riscossione della tassa di scambio;

Decreta:

*Articolo unico.*

Agli effetti della restituzione della tassa di scambio in ragione di L. 0,50 % del valore del cotone contenuto nei prodotti di cotone esportati a decorrere dal 1° gennaio 1932 il valore medio del cotone greggio da attribuirsi al quantitativo di cotone indicato in peso nella bolletta di esportazione agli effetti della restituzione dei dazi di confine è stabilito, fino a nuove determinazioni, in L. 4 al chilogrammo.

Le somme restituite a titolo di tassa di scambio a norma dell'art. 37 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, e del presente articolo, devono stare a carico del capitolo 138 del bilancio della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio corrente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 febbraio 1932 - Anno X

*Il Ministro*: MOSCONI.

(2280)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1932.
**Imposizione del divieto di importazione per talune merci.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI
PER LE CORPORAZIONI E PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, sui divieti di importazione e di esportazione di carattere economico;
Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1574;

Determina:

Art. 1.

Alle merci indicate nella tabella *A* « merci di vietata importazione » annessa al R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, sono aggiunte le seguenti:
Orzo tallito (malto) anche macinato.
Terraglie.
Porcellane.
Calzature di pelle.

Art. 2.

Per l'applicazione del divieto di importazione di cui al precedente articolo, resta fermo il disposto dell'art. 3 del R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, nei riguardi dei Paesi con i quali la deroga ai divieti sia stabilita con trattati di commercio, accordi o convenzioni commerciali, e di quelli che in via autonoma non applichino misure restrittive all'importazione dei prodotti italiani nei rispettivi territori.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 22 febbraio 1932 - Anno X

*Il Ministro per le finanze*:
MOSCONI.

*Il Ministro per gli affari esteri*:
GRANDI.

*Il Ministro per le corporazioni*:
BOTTAI.

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*:
ACERBO.

(2287)

DECRETI PREFETTIZI:
**Riduzione di cognomi nella forma italiana.**

N. 50-6 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Maraz Giuseppe fu Giuseppe e di Caterina Cijak, nato a Vertoiba il 20 agosto 1867 e residente a Merna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Maraz Francesca di Giuseppe Florenin, nata a Gbria il 14 maggio 1874, moglie;
Maraz Maria, nata a Rupa il 10 aprile 1905, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del

succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 settembre 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: TIENGO.

(601)

---

N. 50-5 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Maraz Leopoldo di Giuseppe e di Gutman Paolina, nato a Rupa di Merna il 27 luglio 1897 e residente a Rupa di Merna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maraz Giovanna di Andrea Batistic, nata a Rupa il 4 marzo 1896, moglie;
Maraz Dora, nata a Rupa il 20 maggio 1929, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altre esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 settembre 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: TIENGO.

(602)

---

N. 50-3 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Maras Francesca in Calligaris fu Angelo e della fu Verzegnassi Domenica, nata a San Pietro d'Isonzo, il 14 novembre 1873 e residente a Sagrado, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marassi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Sagrado, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 settembre 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: TIENGO.

(603)

---

N. 50-2 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Maganja Luca fu Biagio e della fu Kranjc Agnese, nato a Dresenza (Caporetto) il 18 ottobre 1873 e residente a Dresenza (Caporetto), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Magagna ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maganja Rosalia fu Andrea Berginc, nata a Rauna il 21 agosto 1894, moglie;
Maganja Maria fu Biagio, nata a Dresenza il 18 febbraio 1869, sorella;
Maganja Simone fu Biagio, nato a Dresenza il 28 ottobre 1876, fratello;
Maganja Lucia fu Biagio, nata a Dresenza l'11 dicembre 1868, sorella;
Maganja Tommaso di Maria, nato a Dresenza il 9 dicembre 1896, nipote;
Maganja Anna di Luca, nata a Dresenza l'8 luglio 1924, figlia;
Maganja Stanislao di Luca, nato a Dresenza il 2 gennaio 1926, figlio;
Maganja Giuseppina di Luca, nata a Dresenza il 10 marzo 1927, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto. sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 settembre 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: TIENGO.

(604)

---

N. 50-1 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Maganja Simone fu Biagio e della fu Kranjc Agnese, nato a Dresenza il 28 ottobre 1876 e residente a Santa Croce di Aidussina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Magagna ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maganja Teresa fu Antonio Strancar, nata a Rifembergo il 20 settembre 1883, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Santa Croce di Aidussina, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 settembre 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: TIENGO.

(605)

---

N. 50.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Komel Maria fu Antonio e di Ipavic Giuseppina, nata a Gorizia il 2 settembre 1910 e residente a Gorizia, Salcano n. 37, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Comelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Komel Venceslao, nato a Gorizia il 19 settembre 1912, figlio;
Komel Caterina, nata a Gorizia il 21 gennaio 1914, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 settembre 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: TIENGO.

(606)

---

N. 50-301.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Klaut Raffaele di Antonio e di Gorkic Ernesta, nato a Gorizia il 4 gennaio 1906 e residente a Goriazia, S. Pietro n. 174, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Colaut ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Klaut Ilario, nato a Gorizia il 15 dicembre 1907, fratello;
Klaut Daniele, nato a Gorizia il 13 febbraio 1907, fratello;
Klaut Francesco, nato a Gorizia il 24 settembre 1912, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 settembre 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: TIENGO.

(608)

---

N. 50-11 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Martelanc Antonio fu Giuseppe e fu Basilia Giuseppina, nato a Ville Montevecchio il 24 febbraio 1869 e residente a Ville Montevecchio, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martellani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Martelanc Giuseppina fu Bartolomeo Hvalic, nata a Ville Montevecchio il 27 giugno 1877, moglie;
Martelanc Anna, nata a Ville Montevecchio il 9 febbraio 1912, figlia;
Martelanc Paolo fu Giuseppe, nato a Ville Montevecchio il 29 giugno 1880, fratello;
Martelanc Milano Francesco di Martelanc Francesca, nato a Ville Montevecchio il 31 gennaio 1928.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2

del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 settembre 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: TIENGO.

(609)

---

N. 50-10 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Martelanc Giovanna fu Giovanni e fu Cernic Caterina, nata a San Pietro di Gorizia il 13 maggio 1865 e residente a Tolmino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martellani ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Tolmino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 settembre 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: TIENGO.

(610)

---

N. 50-90 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Martelanc Antonio fu Sebastiano e di Abramic Caterina, nato a Ville Montevecchio il 19 novembre 1885 e residente a Ville Montevecchio, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martellani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Martelanc Luigia fu Gregorio Nardin, nata a Ville Montevecchio il 30 gennaio 1887, moglie;
Martelanc Alessandro, nato a Ville Montevecchio il 19 gennaio 1919, figlio;
Martelanc Gennaro, nato a Ville Montevecchio il 17 gennaio 1922, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 settembre 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: TIENGO.

(611)

---

N. 50-8 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Martelanc Floriano di Andrea e di Savor Maria Luigia, nato a Ville Montevecchio il 27 gennaio 1903 e residente a Ville Montevecchio, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martellani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Martelanc Albina di Antonio Gregoric, nata a Ville Montevecchio il 24 maggio 1904, moglie;
Martelanc Andrea, nato a Ville Montevecchio il 2 novembre 1862, padre;
Martelanc Maria Luigia fu Giovanni Savor, nata a Ville Montevecchio il 6 agosto 1871, madre;
Martelanc Giuseppe di Andrea, nato a Ville Montevecchio il 25 ottobre 1904, fratello;
Martelanc Luigi di Andrea, nato a Ville Montevecchio il 3 luglio 1907, fratello;
Martelanc Giuseppina di Andrea, nata a Ville Montevecchio il 5 gennaio 1909, sorella;
Martelanc Cristina di Andrea, nata a Ville Montevecchio il 21 maggio 1913, sorella;
Martelanc Elena di Floriano, nata a Ville Montevecchio il 9 ottobre 1927, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 settembre 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: TIENGO.

(612)

N. 50-7 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Martelanc Giuseppe fu Giuseppe e fu Basilio Giuseppina, nato a Ville Montevecchio il 15 marzo 1886 e residente a Ville Montevecchio, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martellani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Martelanc Maria fu Antonio Strukelj, nata a Sambasso il 13 dicembre 1877, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 settembre 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: TIENGO.

(613)

---

N. 50-21 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Martinuc Michele di Michele e di Tomazincic Maria, nato a Merna il 28 giugno 1883 e residente a Merna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martinuzzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Martinuc Teresa di Giuseppe Pavletic, nata a Gabria il 16 maggio 1883, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 settembre 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: TIENGO.

(614)

---

N. 50-17 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Martinuc Carlo fu Urbano e di Caterina Zigon, nato a Ranziano il 15 luglio 1882 e residente a Ranziano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martinuzzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Martinuc Paolina di Giacomo Spacapan, nata a Ranziano il 30 giugno 1883, moglie;
Martinuc Bogomiro, nato a Ranziano il 31 ottobre 1908, figlio;
Martinuc Maria, nata a Ranziano il 20 agosto 1911, figlia;
Martinuc Giuseppe, nato a Ranziano il 30 marzo 1921, figlio;
Martinuc Isacco, nato a Ranziano il 23 maggio 1923, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 settembre 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: TIENGO.

(615)

---

N. 50-14 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Martinuc Teresa in Bizjak di Giacomo e di Jelercic Teresa, nata a Ranziano il 26 aprile 1891 e residente a Ranziano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martinuzzi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del sucitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 settembre 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: TIENGO.

(616)

---

N. 50-13 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Martinuc Giuseppe fu Giovanni e di Zigon Carolina, nato a Merna il 7 ottobre 1902 e residente a Ranziano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martinuzzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Martinuc Domenica di Michele Bratkovic, nata a Ranziano il 29 settembre 1902, moglie;
Martinuc Augusto, nato a Ranziano il 9 gennaio 1925, figlio;
Martinuc Giovanni, nato a Ranziano il 9 settembre 1926, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 settembre 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: TIENGO.

(617)

---

N. 50-12 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Martinuc ved. Carolina fu Giuseppe Pregelj e di Mozetic Caterina, nata a Ranziano il 4 settembre 1871 e residente a Ranziano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martinuzzi ».
Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Martinuc Veronica fu Francesco, nata a Ranziano il 13 gennaio 1906, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 settembre 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: TIENGO.

(618)

---

N. 50-16 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Martinuc Antonio fu Antonio e fu Maria Trojer, nato a Ranziano il 18 agosto 1876 e residente a Ranziano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martinuzzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Martinuc Francesco, nato a Ranziano il 16 maggio 1908, figlio;
Martinuc Albina Zora, nata a Ranziano il 25 agosto 1911, figlia;
Martinuc Ernesto, nato a Ranziano il 24 marzo 1921, figlio;
Martinuc Maria, nata a Ranziano il 18 febbraio 1923, figlia;
Martinuc Augusto, nato a Ranziano il 18 agosto 1925, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 settembre 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: TIENGO.

(621)

# PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

## MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 28 febbraio 1932-X il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 28 gennaio 1932, n. 70, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 febbraio 1932, n. 46, concernente la concessione alla città di Venezia di un contributo governativo straordinario per l'integrazione del bilancio.

**(2281)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 52.

**Media dei cambi e delle rendite**

del 4 marzo 1932 - Anno X

| | | | |
|---|---|---|---|
| Francia | 76.20 | Oro | 371.43 |
| Svizzera | 373.25 | Belgrado | — |
| Londra | 67.40 | Budapest (Pengo) | — |
| Olanda | 7.80 | Albania (Franco oro) | — |
| Spagna | 148.50 | Norvegia | 3.67 |
| Belgio | 2.695 | Russia (Cervonetz) | — |
| Berlino (Marco oro) | 4.607 | Svezia | 3.73 |
| Vienna (Schillinge) | — | Polonia (Sloty) | 215 — |
| Praga | 57.50 | Danimarca | 3.72 |
| Romania | 11.60 | Rendita 3,50 % | 73.50 |
| Peso Argentino Oro | — | Rendita 3,50 % (1902) | 69.25 |
| Peso Argentino Carta | 4.88 | Rendita 3 % lordo | 46.25 |
| New York | 19.25 | Consolidato 5 % | 82.625 |
| Dollaro Canadese | 17.12 | Obblig. Venezie 3,50 % | 83.475 |

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per tramutamento di titolo del consolidato 3,50 per cento.**

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 125.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore della rendita consolidato 3,50 per cento (1906), n. 394212 di L. 350, intestata a Palmieri Maria Annunziata (detta Annunziata) di Nicola, minore sotto la curatela del marito Di Bello Antonio di Michele, domiciliata in S. Chirico Raparo (Potenza), con vincolo dotale e patto riversivo giusta l'atto 3 dicembre 1901 rogato Magaldi, notaio in S. Chirico Raparo.

Essendo stato presentato il certificato di rendita relativo mancante di un pezzo del mezzo foglio (pagg. 3 e 4) in cui si annotavano i pagamenti semestrali prima dell'unione del foglio ricevute, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni od altri impedimenti, sarà proceduto alla operazione di tramutamento richiesto dalla titolare della rendita (art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico).

Roma, 27 febbraio 1932 - Anno X

*Il direttore generale*: CIARROCCA.

**(2279)**

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.**

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 124.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 103 — Data: 11 dicembre 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ancona — Intestazione: Massi dott. Giulio fu Massimo per conto dei signori: Maria Mengoni Marinelli fu Nicola e Bedeschi Giuseppe fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 111 — Rendita: L. 1210, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1931.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 66 — Data: 27 agosto 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Udine — Intestazione: rag. Gujon Mario fu Eugenio per conto del comune di Cividale — Titoli del Debito pubblico: nominativi 3 — Rendita: L. 1920, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1931.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 288 — Data: 11 giugno 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lecce — Intestazione: Verardi Giovanni di Francesco per conto del comune di Alliste — Titoli del Debito pubblico: al portatore 5 — Rendita: L. 250, consolidato 5 % Littorio, con decorrenza 1° gennaio 1928.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 27 febbraio 1932 - Anno X

*Il direttore generale*: CIARROCCA.

**(2277)**

# CONCORSI

## MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

**Revoca del concorso bandito per il posto di segretario economo presso il Regio istituto nazionale di istruzione professionale di Roma.**

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 26 marzo 1930, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1930, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, parte prima, 17 maggio 1930, n. 116, col quale è stato bandito il concorso al posto di segretario economo nel Regio istituto nazionale di istruzione professionale di Roma;

Ritenuta l'opportunità di revocare il concorso stesso;

Decreta:

È revocato il decreto Ministeriale 26 marzo 1930 (registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1930 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, parte prima, 17 maggio 1930-VIII, n. 116) col quale è stato indetto il concorso al posto di segretario economo presso il Regio istituto nazionale di istruzione professionale di Roma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 gennaio 1932 - Anno X

*Il Ministro*: GIULIANO.

**(2282)**

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.